

Ai Sigg.  
CLIENTI  
LORO SEDI

Reggio Emilia, 30/01/2023

## LETTERA INFORMATIVA

N° 3/2023

### BUONI CARBURANTE – PREVISTI ANCHE NEL 2023

Il nuovo Decreto Legge 5/2023, entrato in vigore il 15 gennaio 2023, tra le misure prevede, per il 2023, la possibilità, al fine del contenimento dei prezzi dei carburanti, per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti, esenti fino ad € 200,00 che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 comma 3 del Tuir, e, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili, non concorrono altresì a formare reddito anche ai fini contributivi.

Il “Bonus carburante” è quindi riconosciuto:

- ) **temporaneamente, per il solo 2023**. L'erogazione dei buoni deve avvenire entro il 10 gennaio 2024 (criterio di cassa allargato); non conta la data in cui questi buoni verranno “consumati” dal lavoratore, ma la data in cui verranno messi a disposizione dal datore di lavoro;
- ) in relazione ad eventuali **cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina** o analoghi titoli per l'acquisto di carburante;
- ) **nei limiti dell'importo di valore di tali buoni pari a euro 200,00 per lavoratore**.

La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit, pertanto i buoni carburante non devono essere cumulati con il limite di esenzione previsto dal Tuir per beni e servizi fino a euro 258,23 euro annui.

In altri termini per il 2023 il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall'impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro.

Dal lato del datore di lavoro si ricorda che il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni benzina rientra tra quelli relativi al personale dipendente ex art 95 Tuir e quindi integralmente deducibile dal reddito d'impresa o professionale.

L'erogazione è su base volontaria dell'azienda e può essere riconosciuta anche ad un singolo lavoratore come trattamento ad personam e senza la necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Si ricorda che il valore di ogni buono benzina dovrà essere comunicato al referente dell'ufficio paghe affinché venga evidenziato nella busta paga del mese di erogazione e venga verificato il rispetto del limite di esenzione di 200 euro per ogni lavoratore.

Dovrebbe altresì trovare applicazione con riferimento ai buoni benzina l'art. 6 del DM 25 marzo 2016, in base al quale i documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né possono essere monetizzati o ceduti a terzi, e pertanto consigliamo che siano nominativi.

I nostri migliori saluti

2

Camillo Galaverni

